ISTRU

PE

LA DIFFINITIVA C

DEL

TESORERIA

Che accompagnano il
Dicemb

Da osservarsi dal

NA
DALLA TIPOGRAFI

ART. 2.

altro Real Decreto de' 27 Decembre 1815 rimane con-
in tutte quelle parti, alle quali col presente Decre-
si sia derogato, o colle Istruzioni non si sia fatta
azione.

ART. 3.

l 1. Gennajo 1817 in poi gli esiti de' Ministeri saran-
nti in capitoli, ed articoli, conformemente a quelli
er l'anno corrente; e col mezzo di una colonna, che
giunta dopo l'oggetto dell'esito, s'indicheranno le clas-
gli esiti si appartengono, come in seguito sarà det-
' avvertenza, che se le spese di un articolo riguardas-
à il personale, come il materiale, sarà l'articolo sud-
n due, per imputarsi ciascun' esito alla sua classe.

ART. 4.

redito di ciascun Ministero sarà ripartito soltanto per
non servendo il dettaglio degli articoli, che per im-
dalla Tesoreria generale le liberanze di pagamento.

ART. 5.

edito annuale di tutti i Ministeri sarà definito nello
usso generale, da noi autorizzato col nostro Real

ART. 6.

ART. 9.

'gni credito suppletorio, o straordinario dovrà essere to con nostro Decreto particolare, dichiarandovisi di n aumento del credito annuale, ed indicando il ca- ui debba aggiungersi, ed il mese, o mesi ne' quali ossa fare uso.

ART. 10.

essuno giro di crediti da un capitolo all' altro, potrà ogo senza un nostro Real Decreto.

ART. 11.

31 Dicembre di ciascuno anno, la Tesoreria genera- lerà il conto dello stato discusso di ogni Ministero, ido dal credito accordato nel corso dell' anno, l' am- delle liberanze spedite, annullerà il credito residua- sola formalità di scrittura, dando termine con ciò al- gestione annuale; benvero però il credito di ciascun , come sopra annullato per formalità di scrittura nel- precedente, sarà fatto rinascere nelle scritture dell'an- ente in aggiunzione al credito dello stesso capitolo ta *Resta dell' anno precedente*, e per questa misura go, dal 1 Gennajo dell'anno seguente, la continua- lle liberanze de' pagamenti relativi all' anno prece- facendosene scrittura ne' registri del nuovo anno, in nna separata.

ART. 12.

A R T

Tutti gli esiti dello stato c
così del personale , come del m
litare , quanto del ramo civile sa

La 1. Classe conterrà il p
ciascun Ministero , o sia trattan
litari , indennità mensuali , e l
taccate al soldo.

La 2. Classe comprenderà
e l' acquisto de' generi per ogni
pendente dai Ministeri , o dati a
zione.

La 3. Classe si comporrà
settimanili fissati definitivamente
sene l' uso , compresi in essi le
qualunque natura , le gratifica
del ramo civile, le spese di uffi
rina , e della Casa Reale , e gr
to de' Conservatorj , e Licei , ed
ca utilità , di già istituiti , e ch

Apparterrà benanche alla d
delle Prigioni , de' projetti , de' l
zj , compresovi i soldi degli imp

La 4. Classe in fine consis
ed imprevedute.

Le stesse Classi saranno os
del Ministero dell' Interno , pei q
so particolare.

La
non sar
penderà
creti di
di , cos
mo mil
di serv

Pe
giusti c
ficarsi
di guer
petenze
due Re
conto ,

I
ordinati
menti d
urgenza
luogo ,
potrà d
gamenti
spazio
zione .

Ri
to ciò ,

A R T. 13.

1. Classe degli esiti descritti nell' articolo precedente
ı più appoggiata agli ordinativi de' Ministri , ma di-
dagli *Assienti* da stabilirsi generalmente coi Reali De-
ıomine , o di confirme nelle cariche , impieghi , e gra-
pe'l ramo civile , che per gli uffiziali isolati del ra-
tare , rilevandosone il dritto pei primi dai certificati
zio , e pei secondi dal documento di esistenza.

Reggimenti poi , e Corpi del Real Esercito , gli ag-
ɔvranno stabilirsi dalla Scrivania di Razione , e veri-
alla Controloria generale sulle riviste de' Commissarj
a , e documenti analoghi : essi ne fisseranno le com-
mensuali , per le quali verranno liberate dalle dette
li Officine gli averi corrispondenti , così di abbuon-
che di saldo.

A R T. 14.

ıagamenti della seconda Classe non avranno bisogno di
vi , ma saranno regolati da' Controlli , o da' Stabili-
i Amministrazioni da noi approvati . Ne' soli casi di
, e di bisogno inopinato , ne' quali non possa aver
nè un contratto , nè uno Stabilimento di regolata ,
ı' Ministri disporsi in foglio ministeriale qualche pa-
ı per acconto , ma saranno i medesimi tenuti tra lo
li venti giorni di ottenerne la Nostra Reale Approva-

nane per altro dichiarato su questo articolo , che tut-
che riguarda i Viveri , Foraggi , e Sussistenze de' Cor-
pi ,

pi , e l'ospedalità sarà liquidato
la Tesoreria generale.

I materiali del Genio , e d
fornitura di genere militare sogg
o a regolata Amministrazione , d
tendente Generale dell' Esercito
ria generale , non faranno , che
le verranno indicate cogli ordina

A R T.

I pagamenti della terza cla
vano di Razione sopra ordinativ
essi non solo. La parte prenden
testarsi , ma benanche il primo
dello stabilimento , concessione
ticolo dello stato discusso, e la
mente saranno uniti in detti or

A R T.

La 4. Classe di esiti sarà s
dovendovi unire la Sovrana ap
Officine della Tesoreria genera
pagamenti , e ad eccezione di
fatta menzione nelle Istruzioni

sono

ART. 17.

nostro Ministro di Finanze, e tutti gli altri Ministri ıcaricati della esecuzione del presente Decreto.

Caserta li 25 Decembre 1816.

Firmato — FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato--TOMMASO DI SOMMA.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
DE' MEDICI.

ISTRUZ

CAPITO

Del Tesoriere

A R T.

Il Tesoriere Generale è consid
gl'introiti dello Stato, ch'egli riun
visa in *Numerario*, e *Portafoglio*
di Corte colla intestazione Tesore
mente il numerario: il portafoglio
ne cioè cambiali, obbliganze, di
altra carta realizzabile.

A R T.

In conseguenza dell' articolo
tiene conto e registro delle liste
te ordinarie, ed estraordinarie, sia
te, siano delle Indirette, siano de'
manio, e ne curerà la puntua
tempo delle rispettive scadenze,

incari
niste
misu
gli st
torj
riere
Funz
sulle
to e

imme
stati
Regn
si po
l' esa
E
non
Riser
tamen
Gene
scossi
dalla
I
so Te
multe
Conta
Contr

ART. 3.

er l' esecuzione del prescritto nell' articolo 2.° rimane
ato il Ripartimento delle Contribuzioni Dirette nel Mi-
delle Finanze di far passare al Tesoriere Generale, a
che rimarranno approvate, le spedizioni conformi de-
ti de' ruoli di Contribuzione così primitivi, che supple-
ogni Provincia in doppia spedizione, una pe 'l Teso-
Generale, e l'altra pe'l Controloro Generale. Questi due
narj, appena ricevuti tali stati, ne prenderanno ragione
oro scritture mettendone l'importo a debito del Distret-
ella Provincia cui appartengono.
esta incaricato il Controloro Generale a far pervenire,
iatamente dopo la sottoscrizione al Tesorier Generale, i
elle obbliganze de'Ricevitori Generali, e Distrettuali del
per le Contribuzioni Dirette di ciascun anno, affinchè
a nella Tesoreria Generale prendere ragione e curarne
one.
ualmente tutti i Ripartimenti del Ministero di Finanze,
e i diversi Direttori delle Percezioni Indirette, Diritti
ti, e Demanj, rimangono incaricati di passare solleci-
e a notizia del Tesoriere Generale, e del Controloro
le tutte le disposizioni che potranno riguardare ri-
ne di somme dovute da' Debitori Fiscali, e da esigersi
Tesorerìa Generale.
fine la Regia Corte de' Conti farà pervenire allo stes-
riere Generale le sue significatorie, le ordinanze di
e tutte le altre carte di condanna di pagamenti de'
li da lei dipendenti, rimettendo nel tempo medesimo al
oro Generale un Borderò, che ne contenga il detta-
glio

glio delle somme, e de' nomi. D
soriere Generale, dopo di averne
ture, come praticherà eziandio
passerà al sostituto Procurator
Corte de' Conti, che sarà incari
te del Contenzioso, tenendone c
stui ne procuri la riscossione qu
litigiosi, ovvero lo stesso Tesori
zione direttamente da se, per n
Provincie, qualora la sua pruden
scirvi più facilmente.

A R T.

I versamenti saranno fatti a
Casse, delle Ricevitorie Generali
Tavoliere di Puglia, delle Poste
nio, de' Dritti Riservati, della C
Indirette del Distretto di Napo
tori Distrettuali, o Percettori,
per l' avvenire autorizzati a fare
ra alla Tesoreria Generale, e
Ricevitorie, che saranno stabili
colla Tesoreria suddetta.

A R T.

Laddove i versamenti sudde
Banco, il Tesoriere Generale le
Madrefede girandole al Cassiere i

ne in
ti dis
(
da V
que a
ripost
stato
e lo
delle
per a
rosi.

Cont
versa
speci
mera
rami
ziona
ze p
drefe
vista
il Ba
del p
in de
porta

l
estrae

›ito; senzachè il Tesorier Generale ne possa altrimen-
›rre sotto la responsabilità del Banco istesso.

alora poi i suddetti versamenti saranno rappresentati
›ri per Numerario, cioè cambiali, boni, o qualun-
ra carta di credito, verranno dal Tesoriere Generale
nel suo Portafoglio, di cui ogni mese ne formerà lo
stinto di situazione, dettagliandone la composizione,
esenterà all' esame del Segretario di Stato Ministro
inanze, dal quale prenderà gli ordini corrispondenti
vare l' esazione delle somme dovute da' debitori mo-

itte le parti versanti saranno obbligate di rimettere al
oro Generale, contemporaneamente all' invio de' loro
enti, i borderò distinti dell' ammontare di essi colla
azione delle qualità delle somme versate, cioè se Nu-
› , o valori per Numerario, e della imputazione de'
' introiti da cui son pervenuti, affinchè questo Fun-
o possa prenderne registro sulle sue scritture; le poliz-
non potranno essere introitate al Banco sotto la Ma-
del Tesoriere generale, se non saranno state prima
, e controllate dal Controloro generale, senza di che
co non ne riconoscerà la girata. Lo stesso s' intenda
ari per le quietanze del Tesoriere Generale da apporre
so delle cambiali, boni, o altro carta di credito del
glio, che verranno estinte da' debitori.

ART. 6.

Tesoriere Generale introiterà egualmente tutt'i prodotti
rdinarj, o eventuali, che gli saranno inviati dal Segre-
tario

tario di Stato Ministro delle Finan
ramo, e ne terrà conto sotto la r
non compresi in alcuna Ricevitor

A R T.

Dovendo il Tesoriere generale
nell' articolo 1 centralizzare tutti
qualunque natura, che gli perven
l' articolo 4, farebbe di mestiere,
sato il prodotto lordo di ognuno d
na deduzione di esiti. Per evitare
le rispettive Amministrazioni, non
do nello stato attuale, resta stabili
rà adottato a misura, che andran
zazioni definitive di ognuna di ess
Ministro di Finanze potersi mettere
terrompersi il corso delle operazion
Intanto fino a che ciò non avveng
Demanj, Dritti Riservati, Bollo, R
Lotto, ed altri simili continuerann
Generale l' avanzo netto delle lor
le Amministrazioni suddette obblig
distinto conto direttamente alla Re

A R T.

Lo stesso Tesoriere Generale r
ricato di tutte le operazioni di Neg
farsi per servizio della Tesoreria G

ciò da
ze. E
Fede
si di
l' imp
Contr
to Mi
Regia
terà a
Finan
zianti
sarà
sudett
stessa
il com
bio,
riere
Scriv
del M

la T
Rice
vern
rann
merà
cui
firma

gli ordini del Segretario di Stato Ministro delle Finangli, in ciascuna di tali occasioni, si provvederà della le'Cambj fatti nella borsa ultima, e formerà, colle bassa, il conto di ciascuna Negoziazione, comprendendovi rto dello sconto convenuto. Questo conto vistato dal Ioro Generale, ed approvato dal detto Segretario di Staiistro delle Finanze, formerà il suo discarico presso la Corte de' Conti per sì fatta operazione. Indi presenlla firma dello stesso Segretario di Stato Ministro delle ze, le Cambiali in corrispondenza, che girerà a' Negoco' quali avrà contrattato al momento, che da essi gli agato l'importo netto della Negoziazione a termini del o conto stabilitone, e l'importo sarà introitato sotto la Madrefede della Tosoreria Generale; ben' inteso, che ipimento di tali Negoziazioni nascente dalle spese di camnteresse, mezzania, ed altro sarà rimborsato al Teso-Generale dal Pagatore Generale con liberanza, che lo ino di Razione trarrà a di lui beneficio dietro ordinativo Iinistro delle Finanze.

A R T. 9.

Nel caso, che i particolari domandassero di versare alesoreria somme per ottenerne il pagamento nelle diverse ritorie del Regno, il Tesoriere generale non potrà rice- il versamento, che per polizze di Banco, le quali ver- accreditate sotto la stessa sua Madrefede, e ne for- una cambiale in corrispondenza sul Ricevitore, su di ne sarà domandato il rimborso. Tali cambiali saranno ite dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze all' ordine

dine di esso Tesoriere Genera
parte versante, e la gira sarà
troloro Generale.

A R T

Gli Esiti ordinarj del Teso
sia in valore di Portafoglio, c
versamenti, ch' egli dovrà far
avviso scritto dal Controloro Ge
dove dovranno essere per Banc
zo di polizze vistate; e contro
colla seguente formola -- *Banco
ducati . . . . per introit
Pagatorìa Generale*. Il Banco
le suddette polizze niun altro u
troitarsi sotto la suddetta Madre
versamenti suddetti dovranno es
se ne formerà un distinto bord
valori, che verranno girati al su
ponendovi prima il consimile vis
Un eguale richiesta scritta, ver
rio fatta al Tesoriere Generale
potranno occorrere al Pagatore G
onde abilitarlo alla soddisfazione
scerà a favore de' creditori dello
bili da' Ricevitori generali. Il Tes
denza di queste richieste, darà
ficio del detto Pagatore Generale

È
de' soli
1.
bisogna
dove gli
costanza
2.
in Piaz
di Stato
general
stata d
gretario
3.
impront
l' anno
trattass
zione d
virtù d
rato, c
ditori p
detto P
In c
tare sub
ranno
te prec
firmate
la segu
ti . . .
nanze.

È autorizzato altresì il Tesoriere Generale alla esecuzione de' seguenti Esiti straordinarj, cioè:

1. Per le somme in Numerario effettivo, che potranno darsi per soccorso alle Casse de' Ricevitori generali, laddove gli addossi fatti alle medesime fossero per qualche circostanza superiori alle loro risorse.

2. Per acquistare, a denaro contante, lettere di cambio sopra piazza, ogni volta che ne sia autorizzato dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze per servizio della Tesoreria Generale, giustificandone l'importo colla fede de' Cambj vistata dal Controloro Generale, ed approvata dallo stesso Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

3. Per le restituzioni a favore di coloro, che avessero versate delle somme alla Tesoreria Generale nel corso dell'anno, in cui si verifica la restituzione, giacchè se mai si tratti d' impronti fatti negli anni antecedenti, la restituzione dovrà aver luogo per organo del Pagatore Generale in seguito di liberanza dello Scrivano di Razione, restando dichiarato che qualunque sconto, o interesse convenuto co' creditori per siffatti impronti dovrà esser sodisfatto sempre dal Pagatore Generale, come ogni altro Esito dello Stato.

In questi tre soli casi è autorizzato il Banco di far notare nella Madrefede, *Tesoriere Generale*, le polize, che verranno dallo stesso rilasciate quante volte però esse sieno state precedentemente, controllate dal Controloro Generale, e firmate dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze colla seguente decretazione = Si noti al Banco per Ducati . . . *Il Segretario di Stato Ministro delle Fi-*

ART.

A R T

Rimane del pari autorizzat
sitare gli effetti del suo Portafc
Generali del Regno, ogni qual
che riesca facile la di loro risco
mi. In tali casi ne darà debito
li sulle sue scritture, come sovve
ma prudentemente farà apporre
troloro Generale.

A R T.

Qualora si dasse il caso, ch
qualche Ricevitoria Generale, le
se rimanessero protestate, e pri
rimborso, a favore degli ultimi gi
dalla Ricevitoria Generale di Na
pale, come per l' importo delle
rimane incaricato quel Recivitore
rimborso in vista della speciale
vrà ricevere dal Tesoriere Gene
presentazione, tanto esigendo la b
sti casi il suddetto Ricevitore Ge
scritture il pagamento eseguito d
cambiali come una sovvenzione d
della Provincia, sopra di cui le
spedirà le suddette cambiali, debita
suo Collega, il quale rimarrà obl
porto dandone credito al prefato R

si, cu
rà figu
sulle
stinte
saranr
poli,
rifiuto
e lega
dell' I
negat
adem
vato
delle
zazio
finchè
dette
Pagat
do cc
Stato
vitore
ti di
la so
zione
ture
stione
di so
dente
poli

l ne rimetterà la sua ricevuta contabile, ed in vece farare l' Esito corrispondente delle cambiali medesime le scritture, come se in realtà fossero state da lui e-
Per le spese di protesto poi, e conto di ritorno, che
state del pari soddisfatte dal Ricevitore generale di Namane incaricato il Tesoriere Generale di verificare se il
del pagamento fatto dalle Provincie sia stato regolare
e, cioè coll' intervento del Controloro Provinciale, e
tendente, e se la situazione della Cassa, da cui si è
il pagamento, era effettivamente tale da non poterlo
re; nel qual caso ne farà rapporto, vistato ed approal Controloro Generale, al Segretario di Stato Ministro
inanze, il quale ordinerà una liberanza di regolariza favore del suddetto Ricevitore generale di Napoli, afegli possa far figurare regolarmente l'esito delle sudpese sulle sue scritture giustificato dal mandato del
e Generale. In contrario il Tesoriere generale di accor-
Controloro generale proporrà al detto Segretario di
linistro delle Finanze di far cedere a carico del Ricegenerale in colpa l'importo delle suddette spese, e conitorno, ed allora il Ricevitore generale di Napoli, per
ma ad esso corrispondente da lui pagata, farà l'operai sopra descritta, cioè di rappresentarla sulle sue scritme sovvenzione di fondi fatta al di lui Collega in qui-
il quale rimarrà obbligato, senza replica, e sotto pena
ensione, di darsene debito con rimetterne la corrisponricevuta contabile al sudetto Ricevitor generale di Nafacendone immediatamente la Cassa de proprio.

ART. 14.

A R T.

Il Tesoriere Generale , ad ogge
r oiti de' Ricevitori Generali suoi
ricevere non solo i versamenti in
Numerario , ma ancora quelli rel
zione , che saranno stati introitati
Decembre 1816. Questi ultimi sar
corrispondenti , contenenti i provv
d' Intendenza sopra di essi , do
no approvati dal Segretario di Sta
Dovrà ricevere del pari il Borderò
da' Ricevitori Generali sì civili , c
menti saranno stati da costoro ri
cui appartengono. Indi il Tesorie
guarda i versamenti in numerario ,
di averli verificati ne darà sulle su
dente alle rispettive parti versanti ,
nel Banco , o al suo Portafoglio r
contabili a' Ricevitori Generali per
trollate dal Controloro generale. Pe
me sopra , rappresentanti valori di
egualmente le consimili sue ricevute
dandone eziandio credito a'Ricevitor
tore generale, cui li passerà perch
delle liberanze , che egli solleciter
nistro delle Finanze , onde ottenerl
In fine per l' importo degli Esiti ,
conto sommario provvisoriamente
nerali , per poi discaricarne la su

defini
conos
lascer

I.
del di
gener
ma be
A
nella
mensu
necess
delli ,
chiest
rappo
to del

È
corris
que' R
nell' a
spedizi
le scri
cevito
tuali q
multa
Minist

tivo a' medesimi allorchè il Pagatore Generale, avendone
ciuta la regolarità, li ammetterà a suo debito, e ne ri-
à le ricevute contabili.

A R T. 15.

l Tesorier generale, per effetto delle sue attribuzioni, e
sposto di sopra, dirige le operazioni de' Ricevitori, tanto
ali, che distrettuali non solo per lo metodo di scrittura
anche per lo incasso de' fondi.
quest'oggetto saranno rimessi da' Ricevitori, direttamente
sua Officina, gli Estratti decadarj, gli stati di situazione
ale, i talloni delle ricevute, e tutti gli altri elementi
arj a far conoscere la di loro situazione secondo i mo-
che dal medesimo riceveranno, ed a norma delle ri-
, che dallo stesso potranno loro essere fatte, tanto per
to alle operazioni d'Introito ed Esito, quanto per lo sta-
la percezione.

A R T. 16.

autorizzato il Tesorier generale ad infligere le multe
ondenti, coll' approvazione del Ministro delle Finanze, a
icevitori generali o distrettuali, che trovasse oscitanti
dempimento de' proprj doveri relativamente all' esatta
one delle loro carte contabili, ed alla buona tenuta del-
tture. Tali multe però non potranno eccedere per i Ri-
i generali la summa di ducati venti, e per i distret-
uella di ducati dieci. In caso di applicazione di una
maggiore egli ne farà rapporto al Segretario di Stato
o delle Finanze per la sua approvazione.

In-

Inflitta la multa, e soddisfatta
tabile multato di farne ricorso alla
deciderà se sia stata inflitta con gi
dinerà la restituzione.

I mandati delle sudette multe
soriere Generale saranno vistati dal
chè possa questo funzionario farne
Officina: dopochè saranno essi spec
vincie, saranno debitati a' Ricevitor
me, come sovvenzione di fondi,
l' importo in favore della Tesoreria

ART. 17

Il Tesoriere Generale, di accor
rale, proporrà al Ministro delle
destituzioni di Ricevitori Generali,
che colla loro poca esattezza daran
deficit, o malversazioni a danno de
ria Generale. Potrà ancora proporre
medesimi designando, o qualche in
na, o altro soggetto fra coloro che
Corte de' Conti.

ART. 18

Laddove i Ricevitori Generali a
disfare in tutto, o in parte qualche
essi loro sottoscritte per l' importo d
diaria alla scadenza stabilita, è auto

rale
ria,
ni,
rico
ram
nera
nan

nera
dem
Gen
qua

bila
gli
disti
sant
o in
dent
co,
Cass
unif
a qu
cont
gia

:i spedire contro di essi un Commissario della Tesore-
:ai di accordo col Controloro Generale darà le istruzio-
ıe crederà convenienti all' esatto disimpegno dell' inca-
ed in proporzione delle circostanze, che vi concorre-
. Tali istruzioni però saranno dallo stesso Tesoriere Ge-
sottoposte prima all' approvazione del Ministro delle Fi-
.

a durata della coazione spedita contro al Ricevitore Ge-
, e le disposizioni da dare in caso di continuato ina-
mento saranno di accordo, come sopra col Controloro
ale, regolate volta per volta dal Tesoriere Generale, il
prenderà all' uopo gli ordini del Ministro delle Finanze.

A R T. 19.

ı fine di ogni mese il Tesoriere Generale formerà il suo
o di Cassa, rapportandovi in massa tutti gl' Introiti, e
ti, che avranno avuto luogo nel corso di esso, colla
ione, soltanto per i primi, del dettaglio delle parti ver-
e della specie de' versamenti, cioè se in numerario,
ffetti di Portafoglio, e per i secondi, delle parti pren-
e della qualità de' pagamenti, cioè se in polize di Ban-
in valori di Portafoglio, e col risultato della resta in
, la quale pe 'l numerario dovrà essere perfettamente
ne a quella esistente nella Madrefede, e per gli effetti,
li esistenti nel Portafoglio. Questo bilancio dovrà essere
lato dal Controloro Generale, ed indi passato alla Re-
rte de' Conti.

ART. 20.

A R T

Ne' primi quindici giorni d
lo stato della percezione di tutt
e questo , egualmente controll
sarà rimesso alla stessa Regia (

CAPIT(

Del Pagator

A R T.

Il Pagatore Generale è in
Esiti dello Stato, secondo le lil
zione, vistate dal Controloro G

A R T.

Gli Esiti accennati nell' art
Napoli, o per mezzo del Banco
gatore Generale dal Tesoriere G
sentanti numerario, che del pa
ria Generale; e nelle Provincie,
nerali, i quali per questi esiti
del Pagatore Generale, come
Tesoriere Generale.

I
ranno
che po
drefede
dalle p

Lo
general
tarlè s
altro u
polizze
un im
polizza
gnome

I
cevitor
vranno
Il di l
rilascia
ranno
nerale
rispond
tuti, p

A R T. 23.

agamenti in numerario, da farsi in Napoli, si esegui-
er mezzo di polizze notate sopra di una Madrefede,
:erà l' intestazione di *Pagatorìa Generale*. Questa Ma-
non avrà altri introiti, se non che quelli nascenti
lizze del Tesoriere generale.

A R T. 24.

polizze del Tesoriere generale saranno dal Pagatore
girate al Cassiere incaricato dal Banco, per accredi-
to la Madrefede suddetta, nè potranno invertirsi ad
), sotto la più stretta responsabilità del Banco. Le sole
l' esito dovranno essere antecedentemente registrate da
egato del Controloro generale, il quale in piedi della
noterà » *Pe 'l Controllo*: e sottoscriverà il suo co-

A R T. 25.

ıandati da spedirsi dal Pagatore generale sopra i Ri-
generali delle Provincie, come suoi Sostituti, non a-
più bisogno d' essere ordinati dal Controloro generale
o dettaglio sarà regolato in conformità delle liberanze
; dalla Scrivania di Razione, le quali, tostochè perver-
lla Controloria generale, sarà cura del Controloro ge-
i prenderne nota distinta, e passarne avviso in cor-
nza a' Controlori delle Provincie suddette, suoi Sosti-
rchè ne passino i pagamenti.

ART. 26.

A R T.

A maggiore intelligenza degli
esito ammesso in favore del Paga
poggio della liberanza della Scri
no uniti que' documenti , che n
ricercati, perchè creduti necessar
menti , non che le ricevute delle
de' Ricevitori generali, per li pag
chè per quei che si effettuiscono
cevuta la Madrefede.

A R T.

Il Pagatore generale ricever
decade, da' Ricevitori generali i
loro fatti in virtù di Mandati a
compagnati da un borderò d' in
stessi Ricevitori dovranno rimet
me sta detto nell' articolo 14.
Controlori Provinciali mandera
borderò de' pagamenti , tratti d
possa questo Funzionario far p
ficina.

Il detto Pagatore generale
suddetti documenti , e trovando
debito , dandone credito sulle
nerale , co' fondi del quale so
laddove poi li rinvenisse irreg

vuto
al Ri

I
tore C
po pre
dall' a
tabili
in dis

T
di esso
tri dett
mate a
vistate
dite al
le sue
cui sono
le muni
la *Matr*
metà , p
le Provi

lempimento, ne farà il rifiuto, respingendoli di nuovo
vitore generale, cui riguardano.

A R T. 28.

ll' ammontare de' documenti di Esito, che dal Paga-
nerale saranno stati trovati ricettibili á suo debito, do-
ıne scrittura a favore del Tesoriere Generale, come
icolo precedente, ne saranno rilasciate le ricevute con-
rispettivi Ricevitori Generali, che dovranno esibirle
rico de' loro conti.

A R T. 29.

i ricevute spiegheranno la data dell' invio, l' importo
la parte rifiutata, nel caso vi sia, e tutti quelli al-
gli, che si crederanno necessarj. Esse saranno for-
Tallone, e dopo segnate dal Pagatore Generale, e
e controllate dal Controloro Generale, verranno spe-
'esoriere Generale; il quale ne prenderà ragione sul-
ritture dandone credito a diversi Ricevitori Generali
dirette, e debito al Pagatore Generale sudetto, e
à della sua firma. Riterrà presso di se per cautela
ce, e restituirà allo stesso Pagatore Generale l' altra
ərchè possa costui farne l' invio a di lui sostituti nel-
ıcie.

ART.

A R T.

Delle somme, che verranno
zio a favore degl' Intendenti, d
di altri Funzionarj nelle Provinc
della Guerra, e dell' Interno, r
Funzionarj di disporre dell' impo
rali in dettaglio, ed a piccole p
sogno, mediante i loro *boni* par
ti prendenti, e giammai di loro
gati. Detti *boni* dovranno esser
la somma del credito, che il P
a' precitati Funzionarj, il numer
che contiene il credito, non che
si crederanno necessarj. Con di
no puramente, e semplicemente
dente, senza dare al Ricevitore
zioni, che debbonsi presumere ve
dinatore. I Ricevitori Generali
di Cassa per questi esiti, in ve
nerale i di lui mandati debitam
ticar debbono per tutti gli altri
ranno al medesimo i boni de' s
Ordinatori, ed altri Funzionarj
di dettaglio, conforme al mode
passeranno all' Ordinatore le m
chè possa costui avvalersene ne
l' impiego de' fondi ricevuti. Il
in seguito alla verifica di detti
la sussistenza del credito, e tro

dito n
gli art

A
gatore
favore
zionarj
mani
so de'
di loro

C
denti,
render
dell' In
riscosse
essi, e
tireran
ro, sen
spedizi

Ad
di Esito
per par
c

,c rilascerà le ricevute contabili giusta il prescritto ne-
coli 28., e 29.

A R T. 31.

emisura che rimarrà estinto ciascun mandato del Pa-
generale di qualchuno de' crediti aperti, come sopra a
degl' Intendenti, Commissarj Ordinatori, o altri Fun-
e, sarà cura del Ricevitore generale di passarlo nelle
ii quello cui appartiene, col dettaglio distinto in dor-
oni tratti sopra di essi, e colla dichiarazione della
estinzione.

A R T. 32.

n questa misura non s' intendono dispensati gl' Inten-
Commissarj Ordinatori, o altri Funzionarj dal dover
stretto conto a' rispettivi Ripartimenti della Guerra, e
erno, da cui dipendono, dell' uso fatto delle somme
co' dinotati loro boni, accompagnandovi le matrici di
e tutti i documenti all' appoggio, che a tale oggetto ri-
o dalle parti prendenti; e conserveranno presso di lo-
za farli passare a' Ricevitori generali nell' atto della
ne de' boni.

A R T. 33.

ol oggetto di regolar meglio la verifica de' documenti
, e la regolarizzazione de' documenti difettosi, tant o
te del Pagatore, che de' Ricevitori generali, resta de
ter-

terminato che il Pagatore farà,
giorni 15. a contare dal giorno
i documenti, di far verificare d
cina gl' invj de' Ricevitori genera
lidità. I documenti difettosi sara
Pagatore a' Ricevitori, con espri
del rifiuto; ed i Ricevitori saran
non magiore di giorni 15. di fa
nuovamente con un' invio supple
citando non solo il numero e la
ma benanche il numero e la da
li hanno ricevuti dal Pagatore.

Il Pagatore generale, subito
ti regolarizzati, li farà nuovam
preciso di una settimana, osser
state eseguite a tenore della let
debitamente regolarizzati spedir
spondenti ricevute contabili, an
to negli articoli 28., e 29. per
do di dover respingere nuovame
non essere stato completamente
generale sarà tenuto di regolari
qual termine elasso resterà di
derà a suo danno. La stessa
scritta contro i detti Ricevitori
rifiutati due volte, che, quant
fossero nel caso d' essere rifiuta
saranno più rimessi nelle Prov
rale ne farà rapporto al Minist
delle misure di rigore contro

sa di
neglig

L
do, cl
nerale
ti rice
e di a
ciato,
o rinvi
suoi S
pagam

Il
esempl
loro ge
di risul

Sa
gli effet
obbliga
dovrà e
ti del r

In
bilancio
le sarà
però sarà
loro gen
l' importo
lumi de'
si alla R

'a espressa facessero conoscere la di loro lentezza ;
a , o imperizia .
perazioni espresse di sopra saranno regolate in mo-
per la fine di Marzo di ogni anno il Pagatore ge-
trovi di aver definita l' intiera verifica de' documen-
per tutto li 31. Dicembre dell' anno precedente ,
restituiti tutti gl' irregolari nel modo di sopra enun-
guisacchè dopo del 31. Marzo non vi sia più invio,
e' documenti , ad oggetto di poter riscuotere dai
tuti , non più tardi della fine di Aprile , lo stato de'
disposti sulle di loro Casse , e non eseguiti .
gatore generale per la fine di Maggio rimetterà gli
di detti Stati allo Scrivano di Razione , al Contro-
'ale , ed al Tesoriere generale , per le operazioni
sulle rispettive Officine .
, dopo eseguito pienamente dal Ricevitore generale
del rifiuto , di aver ricorso alla Corte de' Conti per
il Pagatore all' ammissione del rifiuto . Nel ricorso
rimersi d' esser già eseguito nelle scritture gli effet-
uto .

A R T. 34.

ne di ogni mese formerà il Pagatore generale il suo
listinto , così dell' Introito , come dell' Esito , il qua-
ıbito inviato alla Real Corte de' Conti ; dopocchè
stato debitamente vistato , e controllato dal Contro-
rale . L' unione , che farà il Pagatore generale del-
de' suoi 12. bilanci mensuali , e l' appoggio de' vo-
documenti , formeranno il conto mensuale da render-
egia Corte dal nominato Pagatore generale .

CA-

CAPITO

Della Scrivania

ART.

Lo Scrivano di Razione è inc
liberanze sulla Cassa del Pagator
a carico dello Stato, così del Ra
conto de' crediti de' diversi Minist
Guerra.

Egli deve liquidare altresì il
tutti gli averi del Personale, o s
dennità, gratificazioni, sussidj
tro assegnamento periodico, che
come funzionarj, ed impiegati di

Deve inoltre formare gli agg
assegni, ed indennità, come an
menti, e Corpi del Real Esercit

Deve in fine liquidare le
Foraggi, Ospedalità, non che di
ri, che si riferisce alle sussistenz
pi dell' anzidetto Esercito.

ART.

Per potere lo Scrivano di
sua attribuzione si è descritto n
chè il Controloro Generale poss

le cor
eleme
I
discus
da S.
I
riviste
I
per o
rispett
gl' Im
mina
distin
soldo,
L
vi, e

reria
stesso
formi
destitu
militar
possan
sionar
Assient
reria G
Decreti
dine c
riali d'

ˈpondenti verifiche, saranno loro rimessi i seguenti
i, cioè:
l Segretario di Stato Ministro delle Finanze, i stati
annuali, ad oggetto di conoscere i crediti accordati
I. a tutt' i Ministri.
l' Intendente generale dell' Esercito, gli estratti di
e' Reggimenti e de' Corpi del Real Esercito.
la' Ministri, le note, distinte per ogni Provincia, e
i Distretto, di tutti gl' Impiegati dipendenti da' loro
i Ripartimenti, approvati con decreto di S. M.. Que-
ɜgati però, che non ancora avessero ottenuta una no-
ɜgia, saranno descritti in note separate colla stessa
ne di Provincie, e di Distretto, e coll' indicazione del
ɜd altri averi rispettivi.
prime note serviranno per aprire gli *Assienti* definiti-
seconde, i provvisorj.
ɔvranno inoltre i precitati due funzionarj della Teso-
ɜnerale ricevere dal primo Gennajo 1817 in poi, dallo
ɜgretario di Stato Ministro delle Finanze, le copie con-
ɜ' Reali Decreti, di nomine, confirme, promozioni,
oni, leggi generali, e particolari, fissazione di averi
, piani, tariffe, regolamenti ed altro che riferir
all'Amministrazione della Reale Azienda, e che occa-
ossano de' movimenti degli averi sulla scrittura degli
, o un' operazione qualunque sul sistema della Teso-
nerale, e de' Ministeri; ben' inteso che tali copie de'
dovranno portare indispensabilmente un numero d'or-
ɜe sarà indicato dal detto Ministro nelle sue ministe-
nvio.

E fino

E fino a che tutte le classi (
nosciute con nomine Regie, e ve
nisteriali, dovranno per queste i
partimento della Guerra, partec
stro di Finanze ai detti due funz
biamento sia di aumento, o dim
zioni, destituzioni, cessazioni di
possa alterazione nello Stabilimen

Tutt' i Fornitori in fine, ed
Viveri, Foraggi, ed Ospedalità,
relativi alla sussistenza delle Rea
cia di Napoli, sono tenuti di pres
vano di Razione i ricevi della fo
di consegna seguita a tenore de'
zioni di Amministrazioni Regie a

Detti ricevi saranno accomp
pia spedizione, dettagliandone i
gli Ospedali da fogli legali degl'
e vi uniranno finalmente il cont
dizione, coll' indicazione delle s
Scrivania di Razione dietro tali
stabilirà la corrispondente liquid
rà la deduzione delle somme lil
ritenendo presso di se una delle
l' altra co' documenti originali al
potersi da questa verificare le li
la verifica restituirle coi documi
Razione.

I Fornitori, ed Incaricati s
Provincie del Regno, e gli Ra

si con
ranno
ra, o
quali
state,
munir

C
colla
ti di
Gener
L
annua
done
distint
spedir
anche
S
ed ass
lati de
D
cellerie
ratori
mente
ad nut
sciano
seguen
quidazi

rmeranno al prescritto di sopra, ma gl'invj li eseguí-
ıer organo degl' Intendenti, o de' Commissarj di Guer-
li altre Autorità Civili, e Militari, da cui dipendono;
ınzionarj accompagneranno tali spedizioni, da loro vi-
on lettere direttamente allo Scrivano di Razione, e
ıno di bollo tutt' i documenti in appoggio.

A R T. 37.

ı gli Elementi espressi ne' due articoli precedenti, e
ırma di quanto verrà stabilito negli articoli susseguen-
ıesto Capitolo, lo Scrivano di Razione, e'l Controloro
e stabiliranno nelle lor' officine.

scrittura de' stati discussi con tener conto de' crediti
accordati da Sua Maestà ai diversi Ministri, creditan-
ıcsti, in ogni primo di mese, della duodecima parte,
nente per Capitolo, vi controporranno le liberanze da
portandole al conto non solo del Capitolo, ma bén
ell' articolo, cui ciascuna corrisponde.

abiliranno inoltre la scrittura degli Assienti pe' soldi,
namenti periodici ad Impiegati Civili, ed Uffiziali Iso-
Ramo Militare.

tali Assienti saranno esentati gl' Impiegati nelle Can-
di diversi Tribunali del Regno, negli Ufficj de'Procu-
egj, nelle Intendenze, e Sotto-Intendenze, e final-
ıtti gli altr' Impiegati o Servienti, i quali per essere
m delle rispettive autorità da cui dipendono, non rila-
2 e mezzo per cento sopra i loro averi, ed in con-
ı non hanno dritto alla pensione di ritiro, o alla li-
ne in caso di morte.

Del

Del pari saranno esentati d
Polizia, ed i Marinari della med
menti che potrà questo ramo ave
ganizzazione.

Apriranno il conto delle com
genere ad ogni Reggimento, o C
milmente quello di fornitori, o A

Finalmente spediranno le lib
saldo, senza la formalità degli O
rimangono aboliti trattandosi di es
seconda classe de' stati discussi,
spettanza si deve conoscere dagli
esistenza e servizio, dalle Rivist
limenti di Amministrazioni Regie,
fatte.

A R T.

Indipendentemente da' crediti
stati discussi, ogni altro credito s
cessitare ai Ministri, sarà riconosc
ne, e dal Controloro Generale in
quali dovrà dichiararsi non solo
dito annuale, ma il capitolo, ed
debba imputarsi.

A R T.

Nessun giro di crediti da un
luogo senza un espresso Real De

I
dirsi g
suale
Capit

I
game
lati
beran

I
Distr
I
denze
I
di de
sima
I
Inten
Distr
poder
Tribu

A R T. 40.

duodecimi de' crediti annuali, e le liberanze da spe-
iornalmente cumuleranno il rispettivo ammontare men-
sino alla fine di ciascun anno distintamente per ogni
.

A R T. 41.

erchè si renda più semplice, e spedito il modo del pa-
to de' soldi degl' Impiegati Civili, e degli Uffizial' Iso-
el Ramo Militare, dovrà questo essere eseguito con li-
ze a favore degli Appoderati.

A R T. 42.

rli Appoderati suddetti saranno nelle Provincie.
Procuratori Regj pe' Tribunali, e Giustizie di Pace ne'
tti Capoluoghi.
Segretarj Generali per le Intendenze, e Sotto-Inten-

Direttori delle Contribuzioni Dirette per gli Impiegati
ta Amministrazione, compresi i Controlori della mede-
.
Controlori Distrettuali, sotto la responsabilità de' Sotto-
lenti, pe' Militari Isolati, e per le Giustizie di Pace ne'
tti; beninteso, che per questi ultimi debbano gli Ap-
ati dipendere dalle disposizioni de' Procuratori Regj del
nale Civile della Provincia.

I Co-

I Comandanti delle legioni pe'
Capi-luoghi.

Finalmente il Maggiore della I
canza il Comandante, per gli Uffiz

Per la Capitale poi sarà in lib
nanze di dare quegli ordini, che c
la nomina degli Appoderati, o per
ti di continuarsi a fare direttamente

A R T. 4

Lo Scrivano di Razione farà p
rati un Estratto delle note descritte
rà da'Ministri, di tutte le Classi d'
ticolo precedente, e successivament
ti i cambiamenti, che avranno lu
Impiegati, che sono stati Assientati
avran dritto.

A R T. 4

Per la fine di ciascun mese i
no un abbuonconto corrispondent
tivo di ogni Classe a tenore del A

Col detto abbuonconto soddisfe
Impiegato, e ne formeranno un N
lo che riceveranno, e che rimetter
Razione un mese per l' altro, in
rato il terzo acconto se non dietro

quale
no p
che i
zione
ne a
altra
vi, g
di R

li sa

sclus
gior
cui l
sorer
se,
Fina
verra
ogge
Clas
ti e
sam
ri,

dovrà essere accompagnato dai documenti, che verran-
escritti nelle Istruzioni da riceverne; nell' intelligenza,
l notamento da rimettere dovrà essere in doppia spedi-
da servire una pel Controloro Generale, il quale se
valerà per la verifica, che dee fare dell' aggiusto, e l'
per lo Scrivano di Razione, co' documenti giustificati-
iusta i modelli, che rimetterà loro lo stesso Scrivano
zione.

l risultato a credito o debito di tali notamenti mensua-
à richiamato nell' aggiusto del mese successivo.

A R T. 45.

Da questa disposizione degli Appoderati non saranno e-
quei Rami di Amministrazione dipendenti per la mag-
parte dalla Direzione Generale de' Dazj Indiretti, i di
mpiegati non sono stati sin oggi a conoscenza della Te-
a Generale, perchè pagati da' fondi delle rispettive Cas-
ovendosi per questi adottare, quando dal Ministro delle
ze sarà creduto opportuno, lo stesso sistema a misura che
nno emanati i Piani definitivi di Organizzazione, ad
to di centralizzare presso la Tesoreria Generale tutte le
i degl' Impiegati dello Stato per mezzo de' legali Assien-
i assicurare nel tempo istesso l' esatta ritenzione, e'l ver-
nto insieme del 2 e mezzo per cento pel' fondo de' riti-
pensioni Vedovili.

AR-

A R T.

Qualora gli Impiegati nelle
Giudiziarie, o pure i Militari dom
sero richiamati temporaneamente
pel tempo della loro dimora in N
rettamente dalla Tesoreria Gener
de' rispettivi Ministri da comunic
ne, ed al Controloro Generale,
Appoderati, dallo Scrivano di Ra

A R T.

Dal primo Marzo 1817 in
soldi, ed altri averi agli Uffiziali
do, così de' Reggimenti e Corpi
lati della Provincia di Napoli, se
Scrivano di Razione, ed al Cont
originali, o sieno le loro patenti
sero stati provveduti esibiranno le
ve indispensabilmente indicarsi il
na, nell' intelligenza, che tali tit
vidimarsi da' detti due funzionarj
rezza de' Reali interessi, che qu
mente conservato, rimane dichiar
Militari, e Civili, che si spedirar
vanti, dovranno essere da' rispettivi
vano di Razione, ed al Controlo
zione, e vidimazione di sopra in
saranno reputate titolo valevole
segnati.

G
tre qu
mezzo
carica
na in
loro fa
vidima
L
guire
in Riv
G
Intend
ed in

L'
nuovo
litari
P
stato,
sarà fa
Pe
to le a
sario d
Da
l' Este
giorno
ni, ch
troloro

li Uffiziali di sopra espressi, che se ritrovano nelle al-
attordici Provincie del Regno faranno lo stesso, ma per
degl' Intendenti, e Sotto-Intendenti, li quali sono in-
ti di raccogliere tali titoli, e di trasmetterli da Settima-
Settimana allo Scrivano di Razione, da chi ne sarà
tta la restituzione, dopocchè saranno stati registrati, e-
ti da lui, e dal Controloro Generale.

Lo stesso registro e vidimazione dovrà da ogg'in poi se-
sulle filiazioni delle Reclute prima di essere ammesse
ista da' Commissarj di Guerra.

l'Invj, che faranno i sopraddetti Intendenti, e Sotto-
enti, saranno accompagnati dalle note corrispondenti,
doppia spedizione.

A R T. 48.

epoca dalla quale dovrà incominciare a decorrere il
soldo, o avere qualunque agl' Impiegati Civili, e Mi-
romossi, sarà:

er i primi il giorno del giuramento da essi pre-
da documentarsi coll' atto di siffatto giuramento che
tto dal Capo della rispettiva Dipendenza.

r i secondi, quello in cui prenderanno il possesso sot-
rmi, da giustificarsi nella prima rivista, dal Commis-
i Guerra.

questa disposizione sono eccettuati gli Impiegati nel-
lo, i quali entreranno nel godimento de' loro averi dal
che saranno giunti in residenza, giusta le prevenzio-
verranno fatte allo Scrivano di Razione, ed al Con-
Generale, dal Segretario di Stato Ministro di Affari
Este-

Esteri, mer mezzo del Ministero
di detta epoca dovrà decorrerne l
particolare, si renderà necessaria
Decreto.

A R T.

Le liberanze di abbuonconto, di
spedite per quindicina anticipata
stanzionati nella Capitale della Pr
Distretti, e per mese intero, anch
zionati nelle quattordici altre Pro
del soldo, ed indennità degli Uffi
pi suddetti, saranno generalmente
mesq.

A R T.

Gli aggiusti mensuali di Pag
quelli di provvisione da farsi in o
e Corpi del Real Esercito, saranno s
in poi, dallo Scrivano di Razione,
Generale.

A R T.

La necessità del servizio di n
nella Provincia, come sarebbero
de, richiedendo di doversi, dalla
re delle somme a conto, *il modo*

D

conti
istruz

S
ganic
Istruz
no es
da' st
non d
della
persor
ed ac
vrann
dai co

L
di Ser

Q
mensu
ziali M

e della loro regolarizzazione formerà l' oggetto di un'
›ne particolare .

A R T. 52.

›come col Real Decreto di modificazione al sistema or-
della Tesoreria Generale , che accompagna le presenti
›ni, stà prescritto che tutti gli esiti dello Stato dovran-
re divisi in quattro Classi , distinzione da conoscersi
i discussi dal 1817 in poi ; e perchè si è dichiarato di
versi più trarre da' Ministri gli ordinativi per gli Esiti
rima , e seconda Classe , cioè per tutto il Ramo del
le Civile , e Militare , e per le sussistenze, Ospedali ,
[uisto di generi a partito , così per tali due Classi do-
le liberanze dello Scrivano di Razione essere originate
›ispondenti documenti giusta gli articoli seguenti.

A R T. 53.

liberanze di trattamenti , e soldi Civili , da' certificati
izio prestato .

A R T. 54.

elle degl' Impiegati nell' Estero , delle gratificazioni
li ad Individui Civili , de' soldi ed indennità ad Uffi-
litari isolati , da' certificati di esistenza .

ART.55.

A R T. 55

Quelle di Abbuonconto di Pagh
quindicine, e per mese, da'statini
Classi, o pure dalle ultime Riviste
di Razione.

A R T. 56

Gli averi di Paghe, Prest, ass
Esercito espressi nell' articolo 35., s
viste, e colle ultime Tariffe approva

A R T. 57

Quelli di provvisioni, saranno
ste, e dalle liquidazioni delle fornitu

A R T. 58

Le liberanze di primo acconto
raggi, Ospedalità, ed altri generi
appoggiate da' corrispondenti contrat
conomia approvati da Sua Maestà i
Ne' soli casi di urgenza, e di l
li non possa aver luogo prontament
stabilimento Regio, potranno i Mini
lo delle Finanze disporre che lo Sc
qualche somma a conto, ma sarann
spazio di giorni 15 di ottenerne la

sar
di
son
fica

col
per
tori
der
ma

dov
rali
min

Indi
mo
tano
gno
sero
Pace

dagl
ze,

A R T. 59.

Le liquidazioni de' generi espressi nell' articolo precedente
nno stabilite sopra i mentovati Contratti, o Stabilimenti,
Economia, approvati da Sua Maestà, e sopra ricevi di
ministrazione fatta; e per l' Ospedalità, dai Stati, certi-
da' Controlori, o Capi di Ospizj Civili.

A R T. 60.

Per miglior intelligenza del contenuto ne' precedenti Arti-
de' N.° 53. e 54, e per evitare ogni interpretazione
parte della Tesoreria Generale, de' Ministri, delle Au-
à Civili, e Militari, delle parti interessate, degli Appo-
ti descritti nell' Articolo 42 di questo Capitolo, e per nor-
n fine della Regia Corte di Conti, si stabilisce che:

I Certificati di Servizio prestato, citati nell' articolo 53,
sanno rilasciarsi da' Procuratori Regj, da Segretarj Gene-
, dagli Uffiziali Maggiori, o da' Capi delle diverse Am-
strazioni e Stabilimenti.

Quelli di esistenza espressi nell' Articolo 54 per gl'
idui Civili esistenti nella Capitale, dovranno rilasciarsi da
de' due Notaj Certificatori del Ministero di Finanze, Por-
va, e Nanci; e per quei esistenti nelle Provincie del Re-
da' Notaj Certificatori, e ne' luoghi, ove questi mancas-
dal Sindaco, ed Eletto della Comune, o dal Giudice di
.

Per gl' Individui Militari, da' Commissarj di Guerra, o
Incaricati di tali Funzioni, o da Comandanti delle Piaz-
ed in mancanza di costoro dal Sindaco del Comune.

Per

Per gl' Impiegati nell'Estero, giu
Ministro degli Affari Esteri con sua d
mese, diretta tanto allo Scrivano di
troloro Generale.

A R T. 61.

I statini della forza, per Classi,
del Real Esercito espressi nell' articolo
da' Commissarj di Guerra, o dagli I

A R T. 62.

Le Riviste mensuali espresse nell'
no le basi degli Aggiusti, i quali cont
del credito, e del debito delle compet

Il Credito sarà composto dell' am
sati dagli ultimi regolamenti; delle a
tazioni di richiami di averi relativi
sta le note cifrate da' Commissarj di
delle Osservazioni; delle risulte degli
anteriori, e di ogni altro abbono da

Il Debito de' Corpi consisterà nel
nel disconto del 2 e mezzo percento
grana due e mezzo per basi Ufzia
legge de'3 Maggio 1816, nel disconto
Basse derivanti dalle mutazioni, giusta
missarj di Guerra nella Colonna delle
sulte di Debito sugli Aggiusti preced
debiti degli Uffiziali tanto a favore d

48
Pa
Ri
ter
di

Co
co

P
ri
ra

sp
Sc

tro
vra
est

ticolari, sia con sentenze giudiziarie, sia per ordine del
artimento della Guerra, in imputazioni di degradazioni, a
re de' Verbali legalmente stabiliti, ed in carichi finalmente
ogni altra natura.

Le risulte di Debito di tali aggiusti, saranno caricate ai
pi ne' mesi successivi: e quelle di Credito saranno bonate
ne sopra.

A R T. 63.

Resta però deciso per punto organico, che il Carico del-
ospedalità debba praticarsi sull' arrivo de' Stati de' Controlo-
degli Ospedali, ed in quel mese in cui tali stati perver-
no.

Nella prevenzione, che essi dovranno essere in doppia
dizione, una pel Controloro Generale, e l'altra per lo
ivano di Razione.

Per regolare con accerto il carico dell'ospedalità, i Con-
ori di ogni Ospedale, ed i Capi degli Ospizj Civili, do-
nno documentare le giornate co' Stati Generali, e con gli
atti distinti per ogni Battaglione di ciascun Corpo.

Lo Stato suddetto indicherà

1. Il Reggimento, o Corpo.
2. Il Battaglione
3. La Compagnia
4. Il Nome, e Cognome degl' Infermi
5. Il giorno dell' entrata all' Ospedale
6. I giorni di dimora
7. I giorni dell' uscita
8. Le osservazioni necessarie

Gli

Gli Estratti per Corpi sarai
suddetto dettaglio.

Gli uffiziali Isolati saranno
con la distinzione de' gradi, e c

A R T.

Gli Aggiusti trimestrali di
ticolo 57, consisteranno nella lic
pane, foraggio, ed ogni altro g
tura a' Corpi del Real Esercito.

Il credito di tali averi sarà
spettanze già liquidate cogli aggiu
colla norma de' movimenti espres
Il debito si conoscerà dalle liqui
le somministrazioni date, e sarà
giornate di ospedalità, dalle Bass
nifestati da Commissarj di Guerr
che potrà praticarsi.

Le risulte di avanzi di detti
Corpi, secondo i prezzi de' rispet
deduzione della quarta parte a f
sulte di debito saranno valutate
con riportarsi il carico nel primo

Quando gli avanzi, e li deb
mi di giornate, di cui non si po
avere le opportune giustificazioni,
quanto il doppio prezzo, sarann
giusti di provvisione.

I c
no esse
Le
di base
dire pe

Gli
compon
Militare
stinta m

Gli
narie e
tivi esp

I l
divisati
gli Ord
menti,

ART. 65.

contratti di fornitura espressi nell' articolo 58. dovran-
sanzionati da S. M.
condizioni contenute in ciascun contratto serviranno
alle liberanze, che lo Scrivano di Razione dovrà spe-
questi servizj.

ART. 66.

Esiti della 3. Classe degli Stati discussi de' Ministeri,
spendosi di assegnamenti mensuali del Ramo Civile, e
, saranno eseguiti con gli ordinativi de' Ministri di-
ente per articoli.

ART. 67.

Esiti della quarta Classe, contenendo spese straordi-
d impreviste, hanno bisogno benanche degli Ordina-
ressi nell' articolo precedente.

ART. 68.

Ministri rimetteranno, per gli Esiti della 3. e 4. Classe,
ne' due articoli precedenti, allo Scrivano di Razione,
inativi in doppia spedizione, accompagnati da docu-
che sono dettagliati negli articoli seguenti.

ART. 69.

A R T.

Per i rami delle Prigioni, l
nativi saranno accompagnati da
signati nelle istruzioni particolari

A R T.

Per tutte le altre spese relativ
3. Classe, tanto per i fondi gene
no spedite le liberanze in seguito
stro dell' Interno, accompagnati d
tranno prescriversi dal Ministro s

Quelle poi comprese nella qu
oltre de' documenti di sopra enun
approvazione, ad eccezione soltar
quali il Ministro suddetto avrà ot
discusso, di potersi eseguire senz

R A M I

i di cui conti saranno pre
alla Regia Corte

A R T.

L' Archivio Generale, non cl
Il Convitto del Carminello.
La Casa di Correzione.
La Commessione d' Istruzion
I

I I
I (

Le
tuite de
Rid
del Mir
tare in
de' Con
altre av
della C
curezza

Le
di ques
rispetti
deranno
dicati i
Qu
sopra, e
accesso
stro, s
indenni
suddett
Reali I
zioni.
Ad

Reali Licei, Collegj, ed altre Case di educazione.
Conservatorj di Musica.
Scuole Normali ed ex-Gesuitiche, e le Scuole gra-
lle Fanciulle.
ceveranno i loro assegnamenti in seguito di Ordinativi
nistro dell' Interno, restando a loro carico di presen-
fine di ogni anno il rispettivo conto alla Regia Corte
ti, salvo quelle particolari disposizioni per bilanci ed
vertenze, che il rispettivo Ministro darà per notizia
ontabilità del proprio Ministero, e per la maggior si-
degl' interessi di detti stabilimenti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

A R T. 72.

liberanze per gli Esiti rapportate sotto la 3. Classe
to Ministero saranno giustificate dagli Ordinativi del
o Ministro, non che da que' documenti, che si cre-
necessarj dal Ministro suddetto, e che verranno in-
n ciascun Ordinativo.
uelli della 4. Classe saranno del pari giustificati come
ad eccezione delle somme da pagarsi per indennità di
a' Magistrati, per le quali gli Ordinativi del Mini-
aranno accompagnati dalla liquidazione delle rispettive
tà, dovute a ciascun Magistrato, essendo il Ministro
o benanche tenuto d'indicare i Reali Decreti, o altre
Decisioni vigenti, colle quali trovansi fissate le propor-

eccezione ancora di quelle spese, che dal sopraddetto

Mi-

Ministro si ordinanzeranno , come
dute , per le quali , oltre del suo
saria la Sovrana approvazione.

MINISTERO DEGLI AFFAI

A R T.

Le liberanze per tutt' i pagam
relativi alla 3. Classe , saranno do
del Ministro suddetto.

Quelle poi della 4. Classe, o
ne bisogno dell' approvazione Sovr

MINISTERO DELLI

A R T.

Per le spese relative alla 3. C
ro , le liberanze dello Scrivano di
virtù di Ordinativi Ministeriali , e
deranno necessarj , e che verran
del detto Ministro.

A quelli della quarta Classe
cumenti di sopra espressi , la Sov
tuate soltanto le somme da ordina
di Cambiali , sconti di fondi , che
de' soli Ordinativi del Ministro.

sudd
vano
stro
P
cume
ogni
conto
in vi
di fa
saldo

I
stero
tivi d
generá

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

ART. 75.

Pe' pagamenti delle spese riguardanti la 3. Classe del
tto Ministero, le liberanze saranno rilasciate dallo Scri-
di Razione in seguito di semplici Ordinativi del Mini-
uddetto.
r quelli della quarta Classe, oltre de' sopraindicati do-
nti, saranno indispensabili le approvazioni Sovrane, per
oggetto di spesa, menochè pe' pagamenti di abbuon
relativi a spese di corse, che saranno eseguite anche
tù di Ordinativi, salvo l' obbligo, al Ministero suddetto,
pervenire allo Scrivano di Razione, coll' Ordinativo di
, l' aggiusto finale.

MINISTERO DELLA POLIZIA.

ART. 76.

er le spese relative alla 3.ª Classe del suddetto Mini-
li Polizia, saranno rilasciate le liberanze prevj Ordina-
l Ministro. Per quelli della 3.ª Classe si accompa-
no agli Ordinativi suddetti le approvazioni Sovrane.

RI-

RIPARTIMENTO DEL

Rami, che saranno tenuti di gi
alla Regia Scrivania

A R T. 77

Le spese di Officio, e fornitura di (
detto Ripartimento, e le spese segre
rapporto alla 3.ª Classe, le liberanz Ra
zione verranno appoggiate dagli Ord

A R T. 78

Li pagamenti relativi alle spese
gli di Guerra, e Commissioni Milita ran
giacere, ed indennità a' Custodi, tr nati
mare, Convogli Militari, e spese Cor
Corrieri all' Armata; ancorchè sien gen
preveduti, non lasciano di essere i sent
figurati sotto la 4.ª Classe. Saranno stin
Scrivano di Razione in seguito deg ghi
gnati da quei documenti, che la
indicherà in ciascun' Ordinativo,
Sovrana approvazione, rimanendo
Guerra la spedizione degli Ordinati ni,
za indicazione di documenti. La So
sarà indispensabile per le seguenti
fanno parte della quarta Classe, cioè

trattamenti straordinarj accordati da S. M.
Le spese straordinarie di Officio.
Le indennità di perdita di effetti.
Le gratificazioni, indennità, e soccorsi.
Le spese di viaggio.
Quelle accidentali di ogni natura riguardanti il Personale.
Quelle imprevedute del *Burò* Topografico.
E quelle finalmente imprevedute relative all' intero ramo
terra.

, che dipendono direttamente dall' Intendenza Generale dell' Esercito.

A R T. 79.

Tutte le spese relative a' Rami quì appresso descritti, sa-
liberate dallo Scrivano di Razione in seguito di Ordi-
del Ripartimento della Guerra, rimanendo l'esame delle
bilità di tali Rami, interamente affidata all' Intendenza
le dell' Esercito, la quale in questa occasione terrà pre-
le Istruzioni organiche, che avranno avuto luogo indi-
nente per ciascun ramo, in modocchè ogni spesa ven-
nvalidata da documenti idonei, e regolari:
Detti rami sono
La Commissione Vestiaria, e Casa d' Invalidi.
Casermaggio, forniture di letti nuovi, manutenzio-
premj di conservazione.
L' acquisto, e rimpiazzo pe' Cavalli de' Corpi.
Real Collegio Militare.
Reale Battaglione degli Allievi Militari.

L' illu-

ART. 82.

I
I
I) Scrivano di Razione, in fine di ciascun mese, e
più tardi del giorno 15 del mese seguente, dovrà sta-
rimettere al Ministro delle Finanze lo stato di situa-
Cossia un bilancio generale, distinto per Ministeri, per
e capitoli, de' crediti accordati, e delle liberanze spe-
l duodecimo cumulato per conto di tutti i Ministri, e
contemporaneamente pervenire ad ognuno di essi un
di detto bilancio, acciò possano regolare le operazio-
rispettive Contabilità.
tti stati generali, ed i di loro estratti saranno corro-
lal visto del Controloro Generale.

ART. 83.

o 31 Dicembre di ciascun' anno lo Scrivano di Razione,
troloro Generale chiuderanno il conto dello stato di-
alli ogni Ministero, e deducendo dal credito accordato
o dell' anuo l' ammontare delle liberanze spedite, an-
ino il residuo, che ne risulterà, per sola formalità di
n, dando termine con ciò alla loro gestione annuale;
oso però, che per effetto di questa operazione, troppo
Dia per la celere formazione de' conti, il credito resi-
Li ciascun capitolo, come sopra annullato per formalità
llura nell' anno precedente, sarà fatto rinascere nelle
dell' anno nuovo a credito del rispettivo capitolo col-
L' *Resta dell' anno precedente*, e per questa misura
ll go, dal 1 Gennajo dell'anno seguente, la continuazio-
ll liberanze di pagamento relative all' anno preceden-
te,

te, facendosene scrittura ne' regis
una colonna separata.

Li residui de' crediti di sopra é
benanche a favore de' rispettivi M
Ordinativi tratti a favore degl' Int
dinatori, e di altre Autorità Civil
hanno disposto co' loro boni parzi
di liberi per l' anno spirato, gius
Scrivano di Razione dal Pagatore
nell' articolo 33, per potersene i
nell' anno seguente con nuovi ord
3. e 4. Classe, mentre per la pri
le nuove liberanze su de' titoli fiss
previe le analoghe deduzioni, da
ture della Tesoreria Generale, q
medesimi.

A R T.

Le liberanze spedite a tutto
anno, e che per la chiusura de
lo precedente, non si troveranno
ranno annullate, e rinnovate sen
stione seguente.

A R T.

Convenendo al bene de' Rea
di Razione, tutte le volte che lo
solo assistere alle riviste, che si
di Guerra a' Corpi tutti del Rea
sarle egli medesimo, a norma per

liment.
determ
impieg
Razion
vizio.

E
Serviz
oggett
di cor
il ram
col Co
e con

Il
Decret
tutto
blica.

T
Gener
ne rag
cevuta
gatore.

, gliene rimane accordata la facoltà, per cui resta
inato, che i Capi Militari di qualunque grado ed
o, prestino tutta la loro assistenza allo Scrivano di
e, trattandosi di un atto così delicato pe'l Real Ser-

perchè si ottenghi con celerità l'adempimento del Real
o, è autorizzato del pari lo Scrivano di Razione, per
relativi alla sua carica, che non alterano la legge,
ispondere direttamente con tutt'i Ministri, non escluso
o di Guerra, coll'Intendente Generale dell'Esercito,
mmissariato di Guerra, cogl'Intendenti delle Provincie
qualunque altra Autorità Civile, e Militare.

CAPITOLO 4.

Del Controloro Generale.

ART. 86.

Controloro Generale in forza dell'articolo 3. del Real
o organico, è sostituto del Ministro delle Finanze, in
iò che riguarda percezione, e spesa della rendita pub-

ART. 87.

utti gl'introiti, ed esiti che si fanno dalla Tesoreria
le, devono essere alla di lui conoscenza, con prender-
ione sulle sue scritture, e col vidimare qualsivoglia ri-
, che sia rilasciata, tanto dal Tesoriere, che dal Pa-

ART. 88.

A R T.

Egli dev' essere sempre nello
richiesta al Ministro delle Finanz
vizio della Tesoreria, e sulla situ
detta situazione deve contenere,

1. L' ammontare delle somme
troitare in totalità, ed in
sia per rendita ordinaria
per ciascheduna specie d
natura di valori, per og
Cassa. A quale oggetto
delle Contribuzioni dal M

2. L' ammontare di ciò che
paragone di ciò che dov

3. La resta effettiva da intro
rami.

4. L' ammontare dei crediti,
mentarj accordati da S.
stinti per Ministeri, eser

5. L' ammontare, e natura
crediti, e la somma per
nata la soddisfazione da

6. L' ammontare de' pagamen
sia in numerario, sia in

A R T.

Oltre alla situazione de' fondi
ve essere in grado di far conosce

nistro
e del
Conta

In
in nu
per C
altresì
Minist
vano
diato
spetti

del p
buzion
dute

P
sopra
rà nel
quelle
tore,
tutti g

delle Finanze, la situazione del Tesoriere Generale, Pagatore, tanto verso la Tesoreria, quanto verso i pili, co' quali sono in rapporto.

ART. 90.

ogni mese deve presentare lo stato degl' introiti fatti nerario, o valori di ogni specie, distinto per Casse, e ntribuzioni dirette, o indirette, ed estraordinarj: come lo Stato di situazione mensuale de' crediti di ciascun ero, e le situazioni generali del Tesoriere, dello Scri- li Razione, del Pagatore, e di ogni Contabile imme- lella Tesoreria. Tali Stati saranno preparati dalle ri- e Officine, e controllati dal Controloro Generale.

ART. 91.

Deve parimenti presentare mensualmente la situazione rtafoglio della Tesoreria, e la situazione delle Contri- i dirette, paragonata coll' importo delle obbliganze sca- i ciascun Ricevitore generale.

ART. 92.

er essere in istato di adempire tutto ciò che trovasi di prescritto, e di presentare i risultati analoghi, egli ter- e sue Officine, per risultati, le scritture a confronto di del Tesoriere, dello Scrivano di Razione, del Paga- de' Ricevitori generali. Terrà l' assiento generale di impiegati, e riceverà quegli degli elementi prescritti

per

per lo Scrivano di Razione, che s
guire le sue operazioni di verifica,
ramo Civile, che per lo ramo Mili

A R T. 9

Riceverà dalla Scrivania di Ra
pagamento coll' appoggio de' docume
sate. Tali liberanze, dopo le debit
fiche, saranno da lui vidimate, e
Razione, che ne prenderà registro,

A R T. 9

Il Controloro, trattandosi di pa
poli per Banco, o in valori di port
to di dette liberanze al Ministro del
la ripartizione in proporzione de' for
serà al Pagatore generale, perchè n

A R T. 9

Laddove si tratta di pagamenti
il Controloro generale, di accordo
esaminando le situazioni delle rispet
cade designerà quelle liberanze, che
corso, e dopo averne conosciuto l' a
avviso uffiziale allo stesso Tesoriere
questi mettere a disposizione del P
corrispondenti in ciascuna Provincia

dati,
tori
ment
ritard

men
fatti

rale
re,
Pro
le
gat
altri

blig
Per
le.

ART. 96.

arà conoscenza a' Controlori delle Provincie, de' man-
che il Pagatore generale spedirà sulle Casse de' Ricevi-
:nerali, facendo pervenire i suoi avvisi contemporanea-
a' mandati stessi, con restare egli responsabile di ogni
che provenisse per mancanza di tali avvisi.

ART. 97.

Farà verificare per mezzo della sua Officina i bilanci
li del Pagatore generale, onde controllare tutti gli esiti
er Banco, o seguiti per mandàti sulle Provincie.

ART. 98.

Farà parimenti esaminare i bilanci del Tesoriere gene-
onde conoscere la regolarità tanto nelle posizioni del Da-
he dovranno essere uniformi a' versamenti ricevuti dalle
ncie, e da altre parti versanti in Napoli, che in quel-
ll' Avere, che dovranno essere uniformi a' bilanci del Pa-
e generale nella parte dell' introito, non che a tutti gli
Esiti che saranno stati eseguiti nel corso del mese.

ART. 99.

Riceverà dal Ministero delle Finanze lo Stato delle ob-
nze tanto de' Ricevitori generali, e distrettuali, che de'
ettori, del quale ne passerà i doppj al Tesosiere genera-
Prenderà registro nelle sue scritture di tali obbliganze;
come

come altresì delle cambiali, e di t
dello Stato, che si versano nella
detto.

A R T. 1

Sarà in continua corrisponden
cevitorie generali, e distrettuali, d
elementi necessarj a conoscere *lo*
vitori, secondo le istruzioni che gi
municare.

C A P I T O L

Attribuzioni, e doveri degl' Isp

A R T. 1

Gl' Ispettori di Contabilità son
delle Finanze tanto pe 'l servizio
per altri disimpegni estranei. Il C
valersene per gli affari della sudde
si saranno permanenti in Napoli,
fuori la capitale, che saranno loro
Finanze.

A R T. 1

All' effetto potranno gl' Ispett
Capi Direttori delle Officine, e co'
nare le Scritture della detta Tesor
se sieno al corrente, e prendere
degl' Impiegati.

Conta
menoc
delle
getti,
zare

I

della
stessa
avran
affincl
partec
ni, o
della

A R T. 103.

Essi non hanno corrispondenza officiale in iscritto co' bili del Regno, o con altri Funzionarj del Governo, chè non ne fossero espressamente incaricati dal Ministro Finanze. Possono però ne' casi di urgenza, o per og- che potessero recare pregiudizio alla Tesoreria, avvan- iote direttamente al detto Ministro.

A R T. 104.

nterverranno di officio a tutte le chiusure di Scrittura Tesoreria generale, o ad altre verifiche di Cassa della Tesoreria, come pure ne' Consigli di Tesoreria, dove io il voto consultivo, al pari de' Segretarj generali, ed iè possano adempiere al di loro incarico, avranno la ipazione di tutt' i Reali Decreti, Regolamenti, Istruzio- altro, che concerne oggetti generali pe 'l servizio Tesoreria generale.

CA-

CAPITOL

Attribuzioni , e doveri de'

A R T. 1

I Segretarj generali sono consi
de' rispettivi Capi di Officio , ai qu
di loro assenza o impedimento .

A R T. 10

In conseguenza essi ne rimpia
mono tutte le funzioni , ed attribu
momentanee assenze , ben inteso c
rale d'Introito , e per la Pagatoria
generali segnare veruna disposizion
o Esito , senza una speciale autori
le Finanze .

A R T. 10

I Segretarj generali saranno c
Direttori del servizio della rispettiv
loro cura di regolare , e sorvegliare
duno Impiegato sotto la propria ris

A R T. 10

Essi , al pari degl' Ispettori, in
Consigli della Tesoreria generale ,
sultivo .

I
unica
la Te

I
le Cas
di Es

I
Ricev
ria D

I
menti
vitori
se ne
neral
del

CAPITOLO 7.

De' Controlori delle Ricevitorie.

A R T. 109.

Controlori nelle Ricevitorie del Regno, dipenderanno nente, e corrisponderanno col Controloro generale delsoreria, come suoi Sostituti.

A R T. 110.

a loro principale attribuzione è quella di sorvegliare se de'Ricevitori, tanto per le operazioni d' Introito, che ito.

A R T. 111.

Ne' Capoluoghi delle Provincie lo stesso Controloro della itoria generale funzionerà da Controloro della Ricevitoistrettuale Capoluogo.

A R T. 112.

Per esercitare la dovuta sorveglianza espressa ne' sumovati Articoli, è necessario che non sia fatta da' Rice- alcuna operazione d' introito, o esito, se prime non sia presa ragione dal Controloro. Resta perciò stabilito.

1. Che le ricevute a tallone rilasciate dai Ricevitori ge- ai Ricevitori Distrettuali, e dai Ricevitori Distrettuali Capoluogo della Provincia agli Esattori Comunali, e

Per-

Percettori, debbano essere vidimat
loro. In quanto alle ricevute che
degli altri Distretti agli Esattori C
Circondario, queste saranno vidim
lori locali sotto la responsabilità d
qualità di loro Sostituti.

2. Che non si possa fare alc
tori, se prima il Controloro non n
l'apporre la sua firma sulla ricev

3. Che i Processi verbali d'i
di documenti d'Esito, che si ri
Estratti decadarj, gli Stati di Situ
finali de' Ricevitori generali debba
mati da' Controlori Provinciali. In
i Controlori locali potranno vidima
sempre nella qualità di Sostituti
la di costoro responsabilità.

A R T.

Per essere al corrente di tut
tori, e per conoscere giornalment
trolori terranno de'registri a confr
ture a norma de' modelli, che
Controloro generale.

A R T.

Essi rimetteranno decadariar
rale gli elementi che saranno lo

da sp
scere
di reg

E
Ricevit
che st
soddisf
nerale,
gati di

Se
canza
sero tr
ti, tali

Og
sarà e
del Con
della P
tanza d
gazione

rseli, per mettere la medesima nello Stato di cono-
situazioni de' Ricevitori generali, e Distrettuali, e
are le sue scritture.

ART. 115.

i invigileranno, che i mandati tratti sulla Cassa del
e sieno puntualmente soddisfatti; e quando per qual-
ordinaria circostanza i fondi non fossero sufficienti a
e i mandati tanto nella Cassa della Ricevitoria ge-
quanto in quelle degli altri Distretti, saranno obbli-
avvertirne subito il Controloro generale.

ART. 116.

mai avvenisse, che i Ricevitori generali, per man-
fondi, o per comodo delle parti prendenti, doves-
re de' mandati, o delegazioni sulle Casse de' Distret-
nandati saranno vidimati dal Controloro locale.

ART. 117.

i mandato, o delegazione del Ricevitore generale,
inta dalla Cassa del Distretto sotto la sorveglianza
roloro, quando la troverà vidimata dal Controloro
ovincia. Egli vidimerà poi la ricevuta, o sia quie-
lla parte prendente, quando sarà certo che la dele-
sia stata completamente realizzata.

ART.

ART. 118

Ad oggetto intanto di evitare q
zione delle delegazioni, ove la circo
Cassa Distrettuale mancassero anco
la delegazione, o ancora per comoc
i Ricevitori Distrettuali potranno f
sulle Casse de' Percettori, o Esattori
dal Controloro, senza che possa il
la decade prima dell' intiera realizza

ART. 119

La parte prendente farà in cor
favore del Percettore, o Esattore
istesso che ne riceverà il numerario.
Esattore verserà come contante ques
del Distretto: il Ricevitore potrà av
stato riconosciuto, e vidimato dal C
in decade come numerario nella Cas

ART. 120

In conseguenza degli Articoli p
bito espressamente agli Esattori, o
delegazione de' loro Ricevitori, senza
te dal Controloro Distrettuale.

cade
rale
dele
no s

biliti
diti
scere
pote

degl
o da
verti
tune
tame
estes
cezio
pren

ovranno i Controlori invigilare, che i versamenti de-
, che si fanno dalla Cassa Distrettuale a quella gene-
sieno il vero risultato del numerario esatto, e delle
ioni del Ricevitore generale, che regolarmente saran-
e estinte.

A R T. 122.

vigileranno parimenti, sotto la loro stretta responsa-
che i conti finali de' Ricevitori sieno ultimati, e spe-
epoca determinata nell' Articolo 139., facendo cono-
ibito al Controloro generale qualunque ostacolo, che
incontrarsi nella loro redazione.

A R T. 123.

tte le volte che vedranno un ritardo de' versamenti
sattori, e Percettori, cagionato o da poca loro attività,
oca sorveglianza del Ricevitore, essi ne terranno av-
il Sottintendente del Distretto, che prenderà le oppor-
sposizioni. I Controlori Provinciali poi faranno diret-
e in ogni mese, e tutte le volte che sarà necessario,
rapporto al Controloro generale sullo Stato della Per-
, indicando i motivi dell' attrasso, e le misure da
rsi contro i Ricevitori.

ART.

A R T.

Es si farann o parte della Co
si riunisce ai 3. di ogni mese , i
vigore , per dire semplicemente il
la Percezione .

A R T.

Le funzioni che esercitano i
Ricevitori , non escludono la resp
za superiore degl' Intendenti , e S
Decreti , e Regolamenti in vigore ;
volte che si crederanno , o sarann
Casse de' Ricevitori , verranno ass
li dovranno presentare loro le scri
ranno obbligati di prestarsi a dar
che verranno loro richiesti .

A R T.

I Controlori delle Ricevitore r
loro posto , senza un' ordine espre
nanze .

A R T.

In caso d'impedimento , o as
ciali verranno provvisoriamente ri
scelte dagl' Intendenti ; i Sottinten
altro impiegato della loro Officina
zioni del Controloro .

Attribu
del

L
reria g
Corte
zia d
tutela
Tesor

E
ed alt
sono
in im
contro
gior
loro s
che s

I
mobil
Conti
verà
vigor

CAPITOLO 8.

zioni , e doveri del Sostituto del Procurator Regio la Real Corte de' Conti incaricato degli Affari Contenziosi della Tesoreria generale.

ART. 128.

funzioni attribuite, col Decreto organico della Tesonerale, al sostituto del Procurator generale della Real le' Conti, incaricato degli affari concernenti l'Agenl Contenzioso della Tesoreria generale, riguardano la e la difesa degl'interessi, e dritti di detta Real ria generale.

ART. 129.

gli dovrà agire in primo luogo contro quei Ricevitori, i Contabili dipendenti dalla Tesoreria generale, che bbligati di fornire le cauzioni, sì in numerario, che iobili, e che sono in ritardo; provocando dalla Corte, di essi l'applicazione delle multe; ed in caso di magontumacia, proporrà al Ministro delle Finanze la spensione, e successivamente la destituzione di quelli trovassero già istallati negl'impieghi.

ART. 130.

aminerà il valore, e la legalità delle cauzioni in imgià rese, o da rendersi, e provocherà dalla Corte de' a loro ammissione, o il rigetto, a misura che le troiformi, o contrarie alle Leggi, ed ai Regolamenti in

ART.

A R T.

Pe' conti a rendersi dai
vati, curerà che sieno astretti a
che fossero in ritardo, provocand
plicazione delle multe, e degli
mini delle Leggi, e segnatament
dice di procedura, provvisoriame

A R T.

Costringerà in via amminis
somme dovute, quei Ricevitori,
de' quali gli verranno rimessi dal
di credito; facendo valere i dritt
alla Tesoreria tanto su' beni, ch
debitori, a termini delle Leggi in
Decreto de' 16 Dicembre 1813,
del Codice Civile.

A R T.

Affine di ottenersi la dovuta
Sostituto del Procurator Regio pe
nella sua Officina un conto corre
nel quale darà credito al medesi
ne che gli perverranno, e darà d
te, che gli avrà versate, e per
ricevi.

A R T.

Nel caso di morte, di dimis
altra causa qualunque de' Contab
è incaricato di esaminare le do

de' lo
nume
sè su'
tal es
viso p
nosce
alle c
le sec
per lo
zione
esito
berati

F
di tito
o ma
sono
curerà
appro
ragion
tente,
tutt' i
creder
verrà
interv
per di

E
Minist

eredi, concernenti la restituzione delle cauzioni i.ı
·io, e la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie pre-
ro beni a pro della Tesoreria, per proporre dietro di
ıe, per le prime, al Ministro delle Finanze, il suo av-
la loro restituzione, o ritenzione, a misura che co-
essersi per parte de' Contabili adempito, o mancato
dizioni prescritte ne' regolamenti sull' oggetto; e per
de, provocherà dalla Corte de' Conti i provvedimenti
cioglimento de' vincoli ipotecarj, e per la cancella-
elle iscrizioni, o vi farà opposizione, secondo che in
lla discussione definitiva de' loro conti risulteranno li-
o dichiarati debitori.

ART. 135.

petto alli debitori particolari della Tesoreria in forza
legali di crediti non dipendenti da amministrazione,
ggio di denaro pubblico, ossia per quei crediti che
scettibili di opposizione innanzi a' Giudici Ordinarj,
he per mezzo de' Patrocinatori da lui proposti, ed
i dal Ministro delle Finanze, sieno fatte valere le
della Tesoreria, presso l' Autorità giudiziaria compe-
d oggetto di astringere tali debitori al pagamento con
ezzi efficaci, dalle Leggi permessi. E dove, o egli lo
necessario, o utile agl' interessi della Tesoreria, o gli
dinato dal Ministro delle Finanze, potrà egli stesso
re ne' Tribunali, e Corti, ove si tratterà la causa
ndere i dritti della medesima.

ART. 136.

i darà i suoi avvisi, quando ne sarà richiesto, o dal
delle Finanze, o da' Funzionarj della Tesoreria, su
tutt'i

tutt' i dubbj, che potranno interes
guirà tutte le Commissioni analog
re confidate dal Ministro delle Fi

A R T. 1

Nell' esercizio di tutte le sue
Procurator Generale della Corte d
le medesime per mezzo del Procu
se di minor conto direttamente col

CAPITOL

Del rendimento de' Conti de' a
Tesoreria Gen

A R T. 13

Il Tesoriere Generale, lo Scri
gatore Generale, il Controloro Gen
nerali delle Provincie, daranno i
de' Conti nelle epoche, che saranno

1. Da' Ricevitori Generali al 3
per l' anno precedente.
2. Da quattro funzionarj della
di ciascun anno, parimen

Nell' intelligenza, che i conti
vranno essere accompagnati da que
a termini dell' articolo 19 del Decre

A R T. 13

De' conti de' Ricevitori Generali
spedirsi alla Regia Corte de' Conti,

-za nc
e de'
esiti
dopo
quant

Corte
in og
rali,
d' Of
di ri
un ae
dolo
ze, n
e

parti

Sosti
tenz
Segr
min

:lla Tesoreria Generale, cioè per la parte dell' Introito, versamenti dal Tesoriere generale, e per quella degli eseguiti nelle Provincie, dal Pagatore generale; saranno di ciò corroborati dal Visto del Controloro generale per .o riguarda la sola concordanza.

A R T. 140.

Indipendentemente dalla discussione di tali conti, la de' Conti procederà all' esame sommario de' bilanci, che ni mese dovranno ad essa rimettere i Ricevitori gene- e Distrettuali, e degli Stati di Situazione, che i Capi icio della Tesoreria generale sono egualmente obbligati nettere alla detta Corte de' Conti, la quale rilevando trasso di Percezione cagionato, o da negligenza, o da le' Ricevitori, ne farà rapporto al Ministro delle Finan-

CAPITOLO 10.

Disposizioni generali.

A R T. 141.

,a Tesoreria generale continuerà ad esser divisa in Ri- nenti, e Sezioni.

A R T. 142.

n ogni settimana i quattro Direttori Capi di Officio, il uto del Procuratore generale, incaricato degli affari con- »si della Tesoreria, i due Ispettori di Contabilità, ed i tarj generali si riuniranno in Consiglio, che sarà deno- to *Consiglio della Tesoreria*. Il Controloro generale fa-

rà

rà da Presidente, ed il Segretari
zionerà da Segretario. I Capi di
Procuratore generale vi avran vot
tarj generali v' interverranno per

ART. 1

Questo Consiglio discuterà gli
Tesoreria, e proporrà al Ministro
sizioni, o cambiamenti che si cre
assicurare il servizio. Ciascun Cap
affari più importanti del proprio di
pedimento de' Capi di Officio, i ris
assumeranno le loro veci, fuori ch
tario generale della Controloria gen

ART. 14

Servirà ancora questo Consigli
delle Finanze per gli affari che gli

ART. 14

Si stenderà appuntamento delle
to Consiglio, le quali saranno poste
troloro generale, qualora sarà stato d
presenterà separatamente. Laddove
delle rispettive Officine della Tesore
dalla sua Officina, dovesse far rapp
nanze, questi dovranno essere semp
Controloro generale, per serbare ne

mo la
fuori

L
ne de'
discus
all' ap

gener
Impi
gnom
in fi
nern

centralizzazione degli affari della Tesoreria generale, le' casi, che i stessi Capi credessero urgenti.

A R T. 146.

a nomina degl' Impiegati, la promozione, o destituzio- medesimi, sarà proposta da' rispettivi Capi di Officio, e sa nel Consiglio della Tesoreria, per esser sottoposta pprovazione del Ministro delle Finanze.

A R T. 147.

Nell' Officina del Controllo vi sarà presso il Segretario le il ruolo approvato dal Ministro delle Finanze degl' gati coll' indicazione del numero d'ordine, Nomi, Co-, Patria, Età, grado, soldo, antichità di servizio, ed e ogni altra osservazione su 'l merito rispettivo, per te- conto in caso di promozione.

Le approvo

Firmato – FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firmato – TOMMASO DI SOMMA.

Per copia conforme
Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
DE' MEDICI.